

Mi pare che non è senza esempio che il relatore abbia parlato prima del suo turno.

TORELLI, relatore. Quantunque non abbia avuto l'onore di assistere alla seduta la prima volta che venne aperta la discussione su questa legge, e ciò per causa da me indipendente, mi farò ad esporvi brevemente i motivi che indussero la Commissione a redigere il progetto di legge tal quale venne formulato, non che le ragioni che la mossero oggi a rinvenire sulla medesima, e per le quali essa credette d'introdurvi qualche cambiamento.

La Commissione fissò l'esecuzione al primo maggio prossimo venturo, credendo con questo di darle, dirò quasi, un moto piuttosto accelerato, appunto per l'importanza che aveva: e siccome vi possono essere degli speculatori da lontano, specialmente in Inghilterra, i quali vogliono fruire della facilità accordata da quel Governo per la reciprocità, così mandando coll'annuncio della legge anche l'avviso che col primo maggio sarebbe probabilmente entrata in attività, possano sin d'ora prendere le loro determinazioni dietro quella norma.

Venne in seguito la questione sugli oggetti sui quali doveva cadere l'abolizione di questi diritti differenziali, e furono presi i tre indicati, dei cereali, dei vini e degli olii, appunto perchè si credeva che fossero questi i soli sui quali ancora pesasse questo diritto differenziale.

Quindi si presentò la più importante questione se si dovesse mantenere sì o no la reciprocità, oppure abolirla intieramente, ed ammettere il sistema inglese come mezzo termine, tutte queste tre questioni furono discusse; quanto all'abolire assolutamente questi diritti differenziali non parve alla maggioranza cosa prudente per il momento. Si è detto: esiste la libertà assoluta in Inghilterra, ciò è vero, ma nella pratica quel Parlamento però ha conferito al Governo la facoltà di sospenderli; facoltà di cui il Governo inglese ha usato sospendendo quei diritti realmente per tutte le nazioni; e noi stessi ne abbiamo una prova, perchè i nostri negozianti, quantunque sia certo che il Governo accetti la reciprocità offerta dall'Inghilterra pure non possono fruirne finchè non sia passata la legge. Per dimostrare poi quanto convenga procedere all'abolizione dei diritti che incagliano il commercio, basterà accennare come prima del manifestò del 1825 si contavano sui ruoli della marineria 25,000 marinai, e da quell'epoca in poi il numero dei medesimi diminuì al punto da trovarsi ridotto a soli 16,000 o poco più, poichè molti dei nostri navigatori trovano il loro interesse di coprirsi di bandiera estera.

Ora, secondo quanto ha già accennato il signor ministro, è noto che in quasi tutte le nazioni ov'è l'obbligo per gli esteri che vogliono prendere bandiera di quella nazione, di avere a bordo altresì i due terzi dell'equipaggio della nazione medesima di cui hanno i colori; ora ne avverrebbe, se si abolissero i diritti differenziali senza riserva di sorta, che questo inconveniente potrebbe anche aumentarsi. Se, per esempio, certe navi liguri ad un tratto trovavano la loro convenienza a coprirsi della bandiera francese (ammesso come è per l'ordinario che l'equipaggio fosse di dodici uomini), ne veniva, dico, che sarebbero in quella nave sarda coperta da bandiera francese, posti in libertà otto uomini, vale a dire i due terzi dell'equipaggio, e questo potrebbe influire sinistramente sul nostro commercio e sulla nostra marineria di guerra.

Importa moltissimo allo Stato di conservare una buona marineria mercantile, perchè da questa si reclutano i buoni marinai per i bastimenti da guerra. Oltre a queste considerazioni commerciali eranvi pertanto anche ragioni politiche

che ne avevano indotto a conservare questo diritto di reciprocità. Dall'epoca però in cui si presero queste determinazioni, e venne formulato il progetto di legge di cui io ho l'onore di essere relatore, a questa parte passarono parecchi giorni, ed in questo tempo alcuni membri della Commissione furono anche a Genova, e, come è ben naturale, parlarono di questa legge con persone esperte e versate nel commercio. Queste non divisero tampoco il timore che un'abolizione assoluta potesse nuocere al commercio sardo; fecero osservare come nessuna marineria viaggiasse a sì buon patto quanto la genovese, se si eccettua la greca e quella di Norvegia, e che l'ammettere poi il sistema inglese poteva essere prudenza più che bastevole per prevenire qualunque danno; epperò non trovava inconveniente a che si sancisse per regola generale l'abolizione assoluta del diritto, riservando al ministro la facoltà di sospendere la legge verso quelle nazioni che non offrirebbero la reciprocità.

In vista di siffatte asserzioni, e direi quasi di questi nuovi fatti, la Commissione si è adunata in oggi ed ha di nuovo presa a disamina la legge.

Osservò anzi tutto che in luogo di entrare nell'enumerazione degli oggetti i quali erano colpiti dai diritti differenziali, per non incorrere nell'inconveniente di dimenticarne taluno, era più conveniente il servirsi di termini generici, e quindi formulò il primo articolo in guisa che non vi sia distinzione fra i diritti differenziali d'entrata e d'uscita fra gli olii e gli spiriti.

In tal guisa si può rispondere eziandio al primo quesito dell'onorevole deputato Rosellini.

In quanto poi alla facoltà concessa al Ministero, la Commissione stimò più opportuno di adottare completamente il sistema inglese, sotto questo rapporto, e formulare il secondo articolo, persuasa che con questo si agevola al Ministero il trattare cogli altri Stati, nè desso sarà troppo coarivo, e segnatamente colla Francia, dato che non accordi anche alla nostra bandiera vantaggi importanti.

Ecco pertanto gli articoli quali vennero redatti nuovamente dalla Commissione, e che riformerebbero la legge che dapprima era stata presentata:

« Art. 1. Dal 1° maggio 1850 tutti i diritti differenziali tanto di dogana quanto di navigazione, sotto qualunque titolo e denominazione, e riscossi tanto a profitto del Governo quanto dei municipi, corporazioni o individui qualunque, sono aboliti. »

Come vede la Camera qui non c'è più distinzione di sorta, non c'è enumerazione per cui tutti i diritti differenziali preesistenti rimangono aboliti sia d'entrata, sia d'uscita, sia d'oli, sia di liquori spiritosi.

« Art. 2. È data al Governo la facoltà di mantenere i diritti differenziali a carico dei bastimenti di quelle nazioni che non vorranno accordare ai legni nazionali la reciprocità. »

Questo è il progetto che a nome della Commissione ho l'onore di sottoporre alla Camera in riforma al primo.

CAVOUR. Domando la parola per dichiarare che ritiro il mio emendamento, e che accetto quello della Commissione che io ravviso più largo.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Faccio la stessa dichiarazione a nome del Ministero.

FARINA P. Se io non fossi convinto che in questa discussione si è introdotta una deplorabile confusione fra cose diversissime tacerei volentieri, perchè io, dissentendo in alcune parti dal signor ministro, dal conte di Cavour e dalla Commissione, non ho alcuna speranza di potere da me solo sostenere una lotta che ravviso affatto impari.